



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

CIRCOLARE N.

3618/6068



GDAP-0123487-2009

PU-GDAP-1a00-02/04/2009-0123487-2009

E p.c.

Ai Provveditori Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Vice Capo Vicario del Dipartimento

Al Vice Capo del Dipartimento

Ai Direttori Generali

Al Direttore dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari

Ai Direttori degli Uffici di diretta collaborazione del Capo del Dipartimento

LORO SEDI

Oggetto: legge 27 febbraio 2009, n. 14.

La legge indicata in oggetto ha novellato in due punti il testo dell'Ordinamento Penitenziario. Al fine di assicurare un'uniforme applicazione delle innovazioni introdotte si impartiscono le seguenti istruzioni che le Ss. Ll. avranno cura di partecipare agli istituti penitenziari dipendenti.

La riforma in discorso ha modificato, in primo luogo, l'art. 18, 1° comma, che nella nuova versione recita: *"I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i"*

congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici".

In secondo luogo, è stato integrato l'elenco di cui all'art. 67, 1° c. delle Autorità ammesse a visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione inserendovi, alla lettera l-bis), "i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati".

Con riferimento a quest'ultima disposizione va sottolineato come l'utilizzo alla lettera l-bis) di una formula ampia da parte del legislatore sia chiaro indice della volontà di evitare che semplici differenziazioni nominalistiche provochino disparità di trattamento nei confronti di organi dotati di competenze analoghe.

Per la precisa individuazione delle figure titolari della prerogativa di visitare gli istituti senza autorizzazione si osservino le seguenti indicazioni.

La lettera l-bis) deve essere interpretata come riferibile solo ad organi, pubblici, istituiti con atti normativi. Pertanto sono da escludere figure, pure denominate Garanti, esponenziali di mere associazioni private.

La facoltà in discorso va quindi riconosciuta ai soli organi di Enti Pubblici territoriali (Comuni, Province e Regioni), istituiti con atti normativi.

Si applicano ai Garanti, in quanto compatibili, le disposizioni e le circolari che già disciplinano le modalità di svolgimento delle visite agli istituti da parte dei Parlamentari e dei Consiglieri regionali. L'ingresso sarà consentito solo negli istituti ricadenti nell'ambito territoriale di cui è espressione l'ente che ha istituito il garante.

Con riferimento all'art. 18 O.P. come novellato, che prevede la possibilità per i Garanti di effettuare colloqui al pari dei familiari e delle persone terze, stante la lettera della legge, dovrà applicarsi la disciplina vigente in materia.

Ciò vale, in particolare, per i seguenti fondamentali aspetti:

A) i locali in cui si svolgeranno i colloqui dei ristretti con i Garanti potranno essere quelli ordinariamente utilizzati per gli incontri con i familiari e, comunque, dovranno rispondere al dettato dell'art. 18, 2° c. O.P. ovvero essere predisposti per il controllo visivo e non auditivo da parte del personale di Polizia penitenziaria. Non si dovrà fare applicazione del 6° comma dell'art. 37 del D.P.R. n. 230 del 2000 perché espressamente riferito al solo difensore;

B) restano invariati i limiti normativamente previsti riguardanti la durata (art. 37, 10° c., D.P.R. n. 230 del 2000) e il numero massimo di colloqui che ciascun detenuto può complessivamente effettuare (art. 37, 8° c., del D.P.R. n. 230 del 2000);

C) resta fermo il riparto di competenze fra Autorità giudiziaria e Direttore dell'istituto in materia di autorizzazione al colloquio;

D) con riferimento ai colloqui "con persone diverse dai congiunti e dai conviventi", la cui autorizzazione sia rimessa alla competenza del Direttore dell'istituto, è applicabile il secondo periodo del 1° comma dell'art. 37 del D.P.R. n. 230 del 2000 che prevede una valutazione circa la sussistenza di ragionevoli motivi per l'effettuazione del colloquio. Naturalmente di tale potere discrezionale dovrà essere fatto un uso prudente e razionalmente motivato per non ostacolare irragionevolmente l'esercizio delle funzioni del Garante.

E) con riguardo ai soggetti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis resta ferma, in quanto *lex specialis*, la previsione di cui al comma 2 quater, lettera b) del medesimo articolo, che vieta i contatti con persone diverse dai familiari e conviventi salvo casi eccezionali.

Si confida nella consueta collaborazione.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

